

Modulo richiesta documenti bancari

Spett.le
BANCA _____
Ufficio Reclami (Direzione Centrale)
Via _____ n. _____
(_____) _____

p.c. Banca d'Italia
Ufficio di vigilanza
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

p.c. Autorità Garante Dati Personali
Piazza Monte Citorio, 121
00186 ROMA

p.c. CILA
Via Baccina, n. 62
00184 ROMA

OGGETTO:

Richiesta copia documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119⁴ D.Lgs. 385/93 e del provvedimento dell'Autorità Garante dati personali (News letter del novembre 2003).

Rapporto bancario tratto sul c/c n. _____, presso la Vs. filiale di _____.

Io sottoscritto _____ invito e diffido il Vs. Istituto a voler inviare copia dei seguenti documenti:

- 1.. copia contratto originario di conto corrente;
2. copia contratto originario di apertura di credito;
3. copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta;
4. copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte dall'utente bancario.

copia degli estratti conto dal _____ al _____

L'invio della richiesta documentazione dovrà avvenire con ogni possibile sollecitudine, vedendomi costretto, in caso di silenzio o diniego, a tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi competenti.

Data _____

(firma del correntista)

Autorità Garante Dati Personali

NEWS LETTER N. 190 del 3 - 9 novembre 2003

Banche: l'accesso ai dati personali è gratuito

Le banche non possono chiedere ai loro clienti compensi per la consegna di documenti contenenti informazioni personali che li riguardano.

Il principio sulla gratuità dell'accesso ai dati personali, detenuti dal titolare o responsabile del trattamento, è stato ribadito dall'Autorità che ha accolto il ricorso di un cittadino al quale il suo istituto di credito aveva chiesto un compenso per ricercare e produrre i documenti da essa detenuti contenenti le informazioni personali che lo riguardavano.

La vicenda prende avvio con una prima richiesta indirizzata dal correntista al suo istituto di credito, formulata ai sensi dell'art. 119 del d. lg. n. 385/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), con la quale chiedeva il rilascio di copia della documentazione di ogni operazione da lui effettuata dal 1997 in poi su due conti correnti a lui intestati.

La banca ai sensi del citato art. 119 rispondeva invitando il ricorrente, in base alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto del Ministero del tesoro del 24 aprile 1992, a preconstituire presso una propria filiale "i fondi occorrenti per la ricerca e la produzione dei documenti richiesti", per un importo complessivo di 2.400 euro.

Il ricorrente con una nuova istanza, formulata questa volta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, ribadiva la richiesta di accesso gratuito a tutte le informazioni personali detenute dall'istituto. La banca, pur fornendo all'interessato alcuni dati personali da essa posseduti (dati anagrafici, codice fiscale, estremi della carta d'identità) confermava però che per fornire copia della documentazione relativa alle singole operazioni bancarie, il correntista avrebbe dovuto procedere alla costituzione del fondo richiesto.

Nel ricorso al Garante il correntista rinnovava le proprie richieste di accesso agli atti chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

L'Istituto bancario, invitato dall'Autorità ad aderire alle richieste, ribadiva invece quanto già dichiarato nei precedenti riscontri specificando di aver fornito all'interessato i dati personali da essa detenuti e affermando, nel contempo, che la consegna di copia della documentazione bancaria inerente le operazioni compiute risulterebbe del tutto estranea alle norme che tutelano la privacy.

Nel provvedimento il Garante ha riconosciuto legittima la richiesta dell'interessato.

L'art. 13 della legge 675/1996 e l'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti sia su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l'interessato, e a comunicarli a quest'ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.

In particolare, l'esercizio del diritto di accesso vantato dal ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato Testo Unico in materia bancaria.

Alla banca è stato quindi ordinato di estrarre dagli atti e dai documenti da essa detenuti tutte le informazioni personali richieste in relazione alle movimentazioni effettuate e di comunicarle all'interessato in modo intellegibile entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del provvedimento. All'Istituto sono state inoltre imputate le spese del procedimento.